



LEGA PRO

COMUNICATO N. 112/L – 2 OTTOBRE 2024

111/217

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 89/A della F.I.G.C., pubblicato in data 1° Ottobre 2024:

Comunicato Ufficiale n. 89/A;

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 2 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**Art. 34****Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare**

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o **Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D.**, o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione **della Lega o della Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D.**, o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.